



16974/14

M  
Oggetto

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - T**

**\*TRIBUTI**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 12239/2012

- Dott. MARIO CICALA - Presidente - Cron. 16974
- Dott. SALVATORE BOGNANNI - Consigliere - Rep.
- Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Consigliere - Ud. 03/04/2014
- Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO - Rel. Consigliere - CC
- Dott. ANTONELLO COSENTINO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 12239-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 0636691001 in persona del  
 Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in  
 ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA  
 GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,  
 ope legis;

- **ricorrente** -

**contro**

MOLTENI FRANCESCA (ex socio legale rappresentante  
 della EFFERRE Sas);

- **intimata** -

avverso la sentenza n. 113/44/2011 della Commissione  
 Tributaria Regionale di MILANO del 6.6.2011,  
 depositata il 17/06/2011;

2014

3187

F. N.

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 03/04/2014 dal Consigliere Relatore  
Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

IL CASO.it

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be the name of the signatory.

La Corte,

ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,  
letti gli atti depositati

Osserva:

La CTR di Napoli ha accolto l'appello della "Efferre sas" contro la sentenza n.133/02/2010 della CTP di Pavia che aveva respinto il ricorso della predetta società contro avviso di diniego di rimborso per IVA anno 2004 motivato con l'avvenuta maturazione del termine di decadenza di cui all'art.21 del D.Lgs.546/1992.

La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che il credito della parte contribuente per IVA versata in misura superiore al dovuto si consolida decorsi due anni dal termine per la presentazione della dichiarazione annuale senza che l'Amministrazione abbia notificato alcun avviso di rettifica ed è esigibile nei successivi tre mesi, sicchè il termine di prescrizione decennale del rimborso decorre a partire dalla predetta scadenza, non essendo il diritto esigibile per l'innanzi.

L'Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La parte contribuente non ha svolto difese.

Il ricorso – ai sensi dell'art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere definito ai sensi dell'art.375 cpc.

Con il secondo motivo di impugnazione (centrato su violazione di legge che, dal contesto del motivo, si desume essere l'art.2495 cod civ, e che va esaminato a preferenza di quello che lo precede per la sua pregiudizialità logica) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudicante non abbia dichiarato il difetto di legittimazione della società contribuente, nonostante fosse stato eccepito nel grado di appello che la società medesima aveva provveduto a cancellarsi dal registro delle imprese già il 26.2.2004 e quindi già prima dell'instaurazione del giudizio di primo



grado, siccome risulta dalla certificazione della Camera di Commercio di Pavia che la parte ricorrente ha prodotto nel presente grado di giudizio.

Occorre preliminarmente affermare l'ammissibilità della formulazione in questo grado di giudizio della eccezione relativa al difetto di legittimazione della società contribuente sin dal primo grado di giudizio (ed in considerazione dell'intervenuta vigenza della nuova formula dell'art.2495 cod civ in data 1.1.2004 e perciò prima della proposizione del ricorso di primo grado), alla luce della giurisprudenza del Supremo Collegio che considera rilevabile detto difetto anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Infatti:” È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui consente il rilievo d'ufficio della questione attinente alla legittimazione ad agire in ogni stato e grado del processo; infatti, la "legitimatio ad causam" non attiene al merito della causa ma alla regolare instaurazione del contraddittorio, la cui sussistenza può essere accertata dal giudice, sulla base della prospettazione offerta dall'attore, sino alla conclusione del processo, col solo limite del giudicato interno, e senza necessità d'impulso delle parti, senza che ciò arrechi un "vulnus" al diritto di difesa delle stesse”. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11837 del 22/05/2007)

Ciò posto, deve evidenziarsi che è giurisprudenza ormai consolidata quella secondo cui:”Poiché la cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (che ha attribuito a tale adempimento efficacia costitutiva), determina l'immediata estinzione della società di capitali, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, deve ritenersi inammissibile - per carenza di capacità processuale ex art. 75, terzo comma, cod. proc. civ. - il ricorso per cassazione proposto dal liquidatore di una società che sia stata cancellata dal registro delle imprese in epoca posteriore alla data suddetta, difettando la stessa di legittimazione sostanziale e processuale, trasferitasi automaticamente ai soci ex art. 110 cod. proc. civ., sia stato dichiarato o no l'evento interruttivo, nel processo in corso, dal difensore della società” (Cass. Sez. 3,

*S. M. G.*

Sentenza n. 8596 del 09/04/2013; conforme, nella specifica materia tributaria, Cass. Sez. 5, Sentenza 13.7.2012, n.11968).

Non resta che concludere per la fondatezza del secondo motivo di ricorso, donde consegue che la pronuncia qui impugnata deve essere cassata senza rinvio e che la Corte potrà pronunciarsi anche nel merito (non essendovi esigenza di nuovi accertamenti di fatto) rigettando l'impugnazione del provvedimento di diniego di rimborso, siccome proposta da soggetto non legittimato.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Roma, 16 settembre 2013.

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

che le spese di lite possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente avverso il provvedimento impositivo. Condanna la parte contribuente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in € 1.000,00 oltre spese prenotate a debito e compensa tra le parti le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma il 3 aprile 2014

Il Presidente  
( Mario Cicala )

Il Funzionario Giudiziario  
Giuseppina ODDO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
del 24 LUG. 2014



Il Funzionario Giudiziario  
Giuseppina ODDO